



TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE

n. 86/2026 R.G.

Il Giudice, dott.ssa Ada Gambardella,
letti gli atti;
sciogliendo la riserva che precede;

OSSERVA

quanto segue.

Con ricorso depositato in data 16 gennaio 2026 *Parte_1*

operante nel settore dell'acquacoltura biologica, ha dedotto:

di aver stipulato con *Controparte_1* un contratto per il controllo e la certificazione del suo prodotto, in esecuzione del quale viene sottoposta ad ispezioni annuali;

che dopo l'esito positivo delle ispezioni del 2023 e 2024 a seguito di quella del settembre del 2025 l'organismo di Certificazioni ha contestato una condizione di non conformità del lotto DM224, già ritenuto conforme, e dei lotti L225, LA125 e L1B25, nonostante sia stato accertato che gli avannotti presenti nel primo sono stati allevati per oltre i 2/3 della vita in bio;

che detta non conformità è stata comunicata unitamente all'atto di diffida di data 29 ottobre 2025;

che tale provvedimento è stato oggetto di ricorso al collegio arbitrale che con lodo irrituale del 23 dicembre 2025 lo ha rigettato;

che, ritenendo il lodo affetto da errori formali, con pec del 31 dicembre 2025 è stato sollecitato il suo riesame ed è stata prospettata l'imminente vendita in bio del prodotto, vendita inibita dalla resistente con pec del 7 gennaio 2026;

che l'illegittimità dell'inibitoria è stata confermata dal CP_2 che con pec del successivo 15 gennaio ha contestato a Controparte_1 una condotta non conforme alla normativa applicabile.

Tanto allegato in fatto, ha chiesto: di inibire alla controparte l'adozione o l'esecuzione di atti o comportamenti diretti ad impedire o sanzionare la commercializzazione come biologici dei prodotti oggetto della diffida del 29 dicembre scorso in assenza di provvedimento di revoca o sospensione della certificazione di prodotto biologico; in subordine di sospendere l'efficacia del loro arbitrale nella parte relativa al divieto di commercializzare come biologico il prodotto; in ulteriore subordine di adottare i provvedimenti necessari a consentire la sua commercializzazione come biologico.

Invocando la competenza del Tribunale adito (in quanto destinatario del giudizio di merito in base al luogo di esecuzione del rapporto e al luogo di verifica del danno), ha, poi, prospettato come oggetto dell'eventuale causa di merito l'illegittimità, la nullità ed inefficacia del lodo arbitrale irrituale del 23 dicembre 2025 e degli atti presupposti e successivi alla richiamata diffida e al lodo arbitrale, l'accertamento del suo diritto alla commercializzazione del prodotto come biologico e il risarcimento dei danni subiti.

A sostegno delle sue istanze ha evidenziato la verosimiglianza della pretesa, fondata sulla normativa di settore, alla luce della quale in presenza di un rilievo di non conformità di scarsa entità dei lotti interessati (come quella contenuta nella diffida del 29 ottobre 2025) non sarebbe possibile inibire la commercializzazione del prodotto come biologico. Ancora, ha ricondotto il periculum in mora all'imminente raggiungimento del massimo della crescita dei lotti (soprattutto le orate del lotto DM224 stanno per raggiungere il peso massimo compatibile con la capienza delle gabbie impiegate per l'allevamento) e al conseguente rischio di invendibilità che determinerebbe un grave ed irreversibile danno economico, non essendo neppure possibile organizzare la tempestiva commercializzazione del prodotto come convenzionale anziché come biologico. In particolare, è stata rappresentata una grave

ricaduta riconducibile non solo sulla perdita di valore del singolo lotto (Euro 700.000,00 circa), ma anche all'impossibilità di fornire il prodotto biologico e alla compromissione dei suoi rapporti commerciali.

All'accoglimento del ricorso ha resistito Controparte_1 che ha affidato la sua difesa ai seguenti motivi.

In via pregiudiziale di rito ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Sassari in favore di quello di Siena, evidenziando come il contratto prodotto dalla ricorrente e risalente al gennaio del 2025 abbia avuto ad oggetto solo il nuovo corrispettivo per il servizio di certificazione, sicché sarebbe ancora vigente il contratto del novembre 2022, le cui condizioni generali all'art. 12.3 hanno previsto in via esclusiva la competenza del Tribunale di Siena; sempre a sostegno della competenza del Giudice toscano ha rilevato come non sarebbe applicabile l'art. 28 c.p.c. (il provvedimento richiesto, non riconducibile alla previsione di cui all'art. 700 c.p.c., avrebbe piuttosto natura anticipatoria) e come non vi sarebbe alcun collegamento con il Tribunale di Sassari, sottolineando anche che il prefigurato giudizio di merito avrebbe ad oggetto l'impugnazione del lodo irrituale emesso a Siena (e la domanda risarcitoria sarebbe soltanto accessoria e dunque soggetta alla previsione di cui all'art. 31 c.p.c.).

Nel merito ha contestato la ricorrenza dei presupposti della cautela invocata.

In particolare, il fumus boni iuris sarebbe escluso dal fatto che sia il lotto DM224 che i lotti L225, LA125 e L1B25 sarebbero sempre stati ab origine convenzionali e non sarebbero mai stati biologici (sicché nessun "declassamento" sarebbe avvenuto) e che tutti i relativi avannotti sarebbero stati destinati alla vendita per il consumo e non alla riproduzione. Ancora, ha richiamato l'esito dell'ispezione del 2024 che ha rilevato come, oltre a 18 vasche in condizioni di allevamento biologico, ve ne fosse una, separata, che non poteva essere certificata, non essendo stati rinvenuti avanotti di origine biologica; ha dedotto anche che l'ispezione del 2025 ha evidenziato la stessa criticità (e, dunque, il mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per

l'inserimento del novellame e/o del seme per i molluschi), senza che alla sua data la ricorrente avesse ottenuto la deroga prevista dalle richiamate fonti. Ha, poi, invocato il Regolamento Il n. 848 del 2018 che all'All. 2, Parte III, punto 3.1.2.1 consente l'introduzione di novellame non biologico a causa di indisponibilità sul mercato solo per gli esemplari allevati a "fini riproduttivi" e non anche per quelli destinati all'ingrasso, per i quali la deroga è ammessa, ma solo nella misura del 50% e solo per specie non allevate come biologiche dell'Unione entro l'1.01.2022. Ha così sostenuto che tali requisiti non ricorrerebbero nel caso in esame, perché gli avanotti di cui si discute sono destinati all'ingrasso e non alla riproduzione, rappresentano la totalità del lotto e sono esemplari di spigole ed orate, già allevate come biologiche nell'Unione europea. Ha rilevato come la ricorrente abbia cercato di ottenere la deroga secondo l'art. 3, comma 8, Reg. UE 2146/2020 (che prevede la possibilità di rinnovare o ricostruire lo stock di acquacoltura con animali non biologici in caso di elevata mortalità ed indisponibilità di esemplari biologici, sempre che gli ultimi due terzi del ciclo produttivo siano gestiti in regime di produzione biologica), dimostrando il requisito dell'elevata mortalità conseguente ad un grave incidente nautico che avrebbe causato la perdita di 70 tonnellate di pesce; ha richiamato, in proposito, l'incontro avvenuto con il CP_2 e la Pt_2 dello scorso 12 dicembre, occasione nella quale la ricorrente ha riconosciuto di aver introdotto nel 2024 avanotti non biologici (non reperendo sul mercato avanotti biologici), ma senza seguire la corretta procedura diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione, mentre l'ente territoriale ha affermato di non aver potuto concedere la deroga, perché non preventivamente informata e richiesta, salva la possibilità di riconoscere ex post l'evento calamitoso. Ha, ancora, riportato la nota della Regione del 18.12.2025 di diniego della deroga (salva possibilità di riesaminare la richiesta), diniego di cui il lodo arbitrale del 23 dicembre del 2025 non ha potuto che prendere atto.

Quanto al periculum in mora ha evidenziato la mancanza di prova dell'impossibilità di continuare a tenere nella vasca le orate e la possibilità della ricorrente di vendere liberamente il prodotto come convenzionale senza necessità di alcuna riconversione

(che sarebbe richiesta solo se si volesse passare dalla commercializzazione convenzionale a quella biologica; la differenza tra il prezzo dei due tipi di immissione sul mercato costituirebbe, poi, una mera perdita economica, non integrante un danno irreparabile; neppure sarebbe stato anche solo allegato il rischio di un fallimento o di una crisi aziendale).

Il procedimento, istruito solo con produzioni documentali, è così pervenuto alla decisione.

La competenza del Giudice adito.

Si osserva anzitutto come il contratto del gennaio del 2025 prodotto dalla ricorrente si componga esclusivamente delle condizioni di cui agli artt. da 1 a 8 e dell'allegato Regolamento; sebbene l'art. 8 richiami anche le condizioni generali di contratto, queste non risultano né prodotte né firmate. Non vi è, dunque, traccia dell'approvazione di una clausola analoga a quella contenuta nell'art. 12.3 delle condizioni generali del contratto del gennaio del 2022 (ove si prevede che qualsiasi controversia comunque connessa alle condizioni generali sia devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Siena), contratto rispetto al quale l'accordo dello scorso anno non può non avere una valenza rinnovativa: diversamente ragionando, non sarebbe spiegabile la necessità di rideterminare e convenire ex novo ogni aspetto del rapporto tra le parti, come invece è stato fatto con il nuovo ed autonomo regolamento negoziale.

Non può riconoscersi, pertanto, alcuna deroga convenzionale alla competenza territoriale ordinaria e in ogni caso la stessa varrebbe solo per la controversia a cognizione piena, stante la limitazione imposta dall'art. 28 c.p.c. alla possibilità di derogare alla competenza territoriale per i procedimenti cautelari, categoria che per l'ampiezza della lettera della norma non può non comprendere ogni tipo di tutela d'urgenza diretta ad assicurare gli effetti di quella ordinaria e dunque tutti i procedimenti soggetti alla disciplina del procedimento cautelare uniforme, tra cui

quello ex art. 700 c.p.c. che si distingue proprio per la sua finalità anticipatoria e strumentale rispetto alla tutela ordinaria.

Occorre, così, fare riferimento all'art. 669-ter c.p.c. che individua il Giudice che deve conoscere del ricorso cautelare in quello che sarebbe competente per la causa di merito che, secondo le prospettazioni della società ricorrente, sarebbe diretta ad impugnare l'arbitrato irrituale e vedrebbe dunque la competenza del Giudice determinato secondo le disposizioni del libro I (art. 808-ter c.p.c.). Dovendosi, così, applicare le ordinarie regole che sovrintendono la competenza territoriale, si rileva come sarebbe stato onere della resistente, allora, prendere posizione su tutti i possibili criteri di sua determinazione e contestare tutti i possibili fori concorrenti a pena di inammissibilità dell'eccezione che qui va riconosciuta (per tutte Cass. 33203 del 2024), visto che parte resistente si è limitata ad affermare genericamente che non vi è alcun collegamento con il Tribunale di Sassari e che l'impugnando lodo è stato emesso a Siena (ma, tanto non determina automaticamente la competenza del Tribunale di Siena, se questo non può individuarsi come competente in base alle regole ordinarie).

Il fumus boni iuris

Occorre verificare, in relazione alla causa di merito prospettata, se la ricorrente abbia il diritto di commercializzare (appunto nell'immediatezza) come biologici gli esemplari dei lotti su cui è caduta l'attività ispettiva dello scorso settembre, se possano intravedersi margini di erroneità del lodo arbitrale irrituale del 23.12.2025 (ovviamente intendendosi l'errore di fatto e non di giudizio: Cass. 13899 del 2014 e 13522 del 2021), e, ancora, se sia legittimo l'atto conseguente, vale a dire l'inibizione della vendita in bio, di cui alla comunicazione del 7.1.2026. In particolare, con questa (stante la derogabilità, ma non anche l'intervenuta deroga per l'introduzione di esemplari biologici), condiviso il percorso argomentativo del Comitato Ricorsi, è stato richiamato *“l'obbligo che incombe sull'operatore di dare completa attuazione alla diffida del 29.10.2025 (NC F1.12) con la quale vi è stata inibita la commercializzazione del lotto*

DM224 come biologico ed ordinata la predisposizione delle adeguate azioni correttive”.

Ora, occorre esaminare il provvedimento del 29.10.2025: questo contiene la descrizione della non conformità rilevata (mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione del novellame e/o del seme per i molluschi) e si sostanzia nell'adozione della misura della diffida. Ora, è vero che la gestione della non conformità segnala che l'operatore dovrà predisporre ed attuare idonee azioni correttive al fine di evitare il ripetersi della non conformità rilevata e che nel caso in cui il lotto in oggetto sia destinato all'ingrasso (come è nel caso in esame, essendo destinati gli esemplari alla commercializzazione) non è possibile convertire il lotto in biologico, posto che per l'ingrasso è solo possibile introdurre novellame selvatico ed è pacifico che (almeno ad oggi) non sono intervenute deroghe autorizzate ex art. 4.7 del D.M. 20.5.2022 o ex art. 3 comma 2 o comma 8 del Regolamento U.E. n. 2146 del 2020. Ma, è anche vero che il provvedimento non pare coerente con se stesso, perché nel momento in cui si è rilevata una condizione preclusiva della commercializzazione dei prodotti come biologici, si sarebbe dovuto emettere non una semplice diffida, ma un provvedimento più incisivo. Stando, infatti, all'art. 5 del Regolamento allegato al contratto del gennaio del 2025 vi sono tre livelli di non conformità, graduati rispetto alla possibilità di incidere o meno sulla certificazione e sulle conformità delle aree sottoposte a certificazione: di entità scarsa, grava e critica. Ora, quella che occupa è stata qualificata dallo stesso organismo di certificazione come una non conformità di scarsa entità che secondo l'art. 5.1.1. consiste in un'inadempienza lieve che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di autocontrollo o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello status aziendale e/o di conformità di prodotti e/o di affidabilità dell'operatore. Ai predetti livelli di non conformità corrispondono quattro livelli di provvedimenti graduati in funzione della capacità della condotta censurata di pregiudicare o meno la sicurezza del sistema di controllo: il più blando è la diffida, quello che è stato adottato nei confronti della

ricorrente e che, stando alla chiarissima lettera dell'art. 5.3.1 del Regolamento allegato al contratto, non ha alcuna efficacia sulla certificazione e consiste nell'invito scritto a correggere la non conformità rilevata in tempi definiti e a predisporre opportune azioni correttive affinché l'evento non si ripeta; in caso di inadempimento alla diffida viene irrogata una diffida ultimativa.

Tali rilievi conducono a ritenere che per raggiungere il risultato di impedire quanto è interesse della ricorrente fare, e cioè commercializzare i pesci come prodotti biologici, l'Organismo di certificazione avrebbe dovuto fare ricorso a provvedimenti più gravi e, quanto meno, alla soppressione delle indicazioni di conformità (comportante il divieto per l'operatore di riportare le indicazioni relative al metodo di produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità dell'intera partita o dell'intero ciclo produttivo in cui è stata riscontrata la non conformità e prevista dal successivo art. 5.3.2) o, ancora, alla sospensione della certificazione (art. 5.3.3.), da cui sarebbero derivati l'automatica interruzione dell'emissione dei documenti di certificazione, il divieto dell'operatore di commercializzare i prodotti con le indicazioni riferite alla certificazione per il periodo indicato nonché la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso anche per i prodotti già immessi sul mercato (se non alle più gravi sanzioni di cui ai successivi punti 5.3.4 e 5.3.5). Il lodo, impiegando oltretutto ragioni riferite ai correttivi oggetto della gestione della non conformità (e cioè la non concessione della deroga ex post che è fatto successivo all'ispezione e alla diffida), rigettando il ricorso, ha confermato la diffida; ma questa, per quanto sopra detto, secondo le stesse previsioni del Regolamento allegato al contratto e per la sua stessa natura non ha mai inibito né potuto inibire la commercializzazione del prodotto come biologico e non è idonea a comprimere o limitare il diritto della ricorrente a commercializzare così i prodotti dei lotti interessati.

Tanto trova conferma anche nella nota del CP_2 del 14 gennaio del 2026 nella quale pure si osserva che *“l'applicazione della diffida era prevista dal Catalogo della non conformità in vigore, mentre la contestuale adozione della misura accessoria del declassamento del lotto non era contemplata dal medesimo Catalogo”*; e, ancora, che

“il Catalogo delle misure classifica la non conformità codificata NC F1.12 (n.d.r: si veda la tabella delle non conformità allegata al D.M. del 20.12.2013, il cui art. 3 appunto indica quando applicare la diffida e quali conseguenze ne derivano), relativa al mancato rispetto delle condizioni previste dalla normativa per l'introduzione del novellame in violazione dell'Allegato II, parte III, punto 3.1.2.1., lettera e), del Reg. (UE) 2018/848, come non conformità di scarsa importanza, prevedendo quale unica misura l'adozione della diffida, senza l'applicazione di ulteriori misure accessorie”. E alla luce di tali rilievi il CP_3 si esprime ritenendo la misura accessoria del declassamento del prodotto non congrua con il quadro normativo vigente all'epoca dei fatti e sproporzionata rispetto alla non conformità rilevata.

Pur essendo dirimente il rilievo per cui dalla diffida non può essere derivato alcun limite alla commercializzazione in bio (si ribadisce che avrebbe dovuto essere adottato altro provvedimento), senza entrare nel merito tecnico (che richiederebbe valutazioni supportate probabilmente da consulenza), nonostante ad oggi non risulti essere stata autorizzata alcuna deroga (sulla quale nulla a questo Giudice compete), deve osservarsi, nella sostanza, come la resistente non abbia mai contestato che il prodotto che occupa sia stato allevato per almeno i 2/3 della sua vita in condizioni biologiche; detta circostanza emerge anche dalla nota ministeriale sopra richiamata (in cui si legge che *“codesto Organismo di controllo ha confermato, anche nel corso del predetto incontro che il lotto in questione è stato comunque allevato in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2018/848”*) ed ha origine nelle risultanze dell'ispezione del settembre del 2025 (si veda a pag. 3 del modulo che riporta le attività di accertamento svolte e il loro esito) che parrebbero dare conto della ricorrenza del presupposto per l'introduzione eccezionale ai fini di ingrasso di novellame non biologico, di cui all'art. 3.1.2.1, II comma, dell'allegato II, parte III del Regolamento U.E. 848 del 2018. E delle condizioni di allevamento biologiche dà conto la stessa perizia di parte ricorrente.

I precedenti rilievi rendono superfluo esaminare qui la verosimiglianza dell'ammissibilità e fondatezza dell'impugnazione del lodo, appartenendo l'accertamento del diritto alla commercializzazione in bio al corredo delle possibili domande dell'eventuale giudizio a cognizione ordinaria e ben potendo la tutela cautelare concepirsi come strumentale anche all'azione di accertamento, quando dalla contestazione del diritto derivi tutta una serie di effetti concretamente ed ineluttabilmente pregiudizievoli che è necessario evitare.

Si può, dunque, ritenere sussistente il *fumus boni iuris* del diritto della ricorrente a commercializzare come biologici i lotti interessati dalla diffida fino a quando tanto non sarà inibito con idoneo provvedimento sanzionatorio.

Il periculum in mora

Parte resistente contesta la ricorrenza di tale condizione, riferita dalla controparte al fatto che:

1. le orate di cui al lotto DM224 sono ormai giunte a maturazione;
2. le stesse non possono essere più contenute nella vasca che attualmente occupano;
3. le stesse non possono essere vendute come convenzionali per l'impossibilità di riconvertire la produzione in convenzionale.

La contestazione, in realtà, riguarda solo quanto esposto sub 2 e 3.

Ora, quanto all'imminente raggiungimento della capienza massima della vasca non può non valorizzarsi la valutazione tecnica dell'esperto incaricato dalla ricorrente (doc. 12 allegato al ricorso) in punto di condizioni di benessere animale, già al limite lo scorso 9 gennaio e destinate a peggiorare stante la costante crescita delle orate. Benché la relazione richiami specificatamente solo il lotto DM224, deve ritenersi che i tempi del giudizio a cognizione ordinario causerebbero analoga condizione anche quanto agli altri lotti.

Tanto rilevato, è certamente verosimile che la conversione per questi soli 4 lotti della produzione e della vendita come convenzionale richieda dei tempi tecnici non

compatibili con la segnalata situazione di urgenza, che di conseguenza sarebbe necessario smaltire o liberare un quantitativo di prodotto alquanto significativo e che, secondo i prezzi normalmente praticati e di cui alle fatture in atti, si determinerebbe una perdita monetaria che per la sua consistenza non potrebbe non avere gravi conseguenze sulla tenuta economica della società e sulla stessa immagine di affidabilità di cui gode sul mercato dei prodotti biologici; si tratta di pregiudizi a cui neppure l'esito vittorioso del giudizio di merito potrebbe porre rimedio. Va così riscontrata anche la seconda condizione per l'emissione del richiesto provvedimento.

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso deve inibirsi a *Controparte_1* ogni atto o comportamento che, in esecuzione della diffida del 29.10.2025, possa essere diretto a limitare o escludere la commercializzazione come biologico del prodotto di cui ai lotti DM224, L225, LA125 e L1B25.

Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

- in accoglimento del ricorso inibisce a *Controparte_1* ogni atto o comportamento che, in esecuzione della diffida del 29.10.2025, possa essere diretto a limitare o escludere la commercializzazione come biologico del prodotto di cui ai lotti DM224, L225, LA125 e L1B25;
- condanna *Controparte_1* alla rifusione in favore di *Parte_1* [...] delle spese di lite liquidate in Euro 5.500,00, oltre spese vive per Euro 286,00, rimborso forfetario ed accessori di legge.

Sassari, 28 gennaio 2026

Il Giudice

Dott.ssa Ada Gambardella